

REGIONE	EMILIA-ROMAGNA		SINTESI SCHEDA
LEGGE	L.R. 5 luglio 1999 n° 13 "Norme in materia di spettacolo dal vivo"		<i>A cura di Mimma Gallina e Federico Minghetti</i>
1. PRINCIPI	A. Obiettivi e finalità	<p>Art 1. (Finalità)</p> <p>1. La Regione riconosce lo spettacolo, aspetto fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di espressione artistica, di formazione, di promozione culturale, di aggregazione sociale e di sviluppo economico</p> <p>2. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge fissa gli obiettivi, le forme del concorso al loro perseguimento da parte dei soggetti istituzionali operanti in materia di spettacolo dal vivo e individua le tipologie di intervento in materia di attività teatrali, musicali e di danza, ...- di seguito denominate spettacolo - ponendo il pluralismo culturale e la qualità artistica a fondamento di esse.</p> <p>3. La Regione orienta gli interventi in materia di spettacolo avendo riguardo in particolare alla produzione, alla circuitazione degli eventi, alla mobilità ed alla formazione del pubblico, perseguendo la più ampia partecipazione degli spettatori e un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale. A tal fine la Regione incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, enti operanti nel settore dello spettacolo ai quali la Regione partecipa e soggetti privati, tendendo alla razionalizzazione delle risorse economiche ed organizzative.</p>	<p>Art 1. (Finalità)</p> <p>A partire da finalità individuate molto sinteticamente (formazione, aggregazione, sviluppo economico, pluralismo, finalità turistiche e educative), la legge fissa obiettivi e forme di concorso da parte dei soggetti istituzionali operanti in materia di spettacoli dal vivo. Orienta gli interventi a produzione, circuitazione, mobilità e formazione del pubblico, perseguendo un'equilibrata distribuzione dell'offerta nel territorio, incentivando la collaborazione fra soggetti pubblici, enti partecipati operanti nel settore e soggetti privati.</p> <p>La Regione, in concorso con gli enti locali “contribuisce alla definizione dei programmi nazionali delle attività di spettacolo”..</p>
	B. Strumenti di programmazione	<p>Art. 2 (Disposizioni generali)</p> <p>1. La Regione, in concorso con gli enti locali, definisce la programmazione regionale e contribuisce alla definizione dei programmi nazionali delle attività di spettacolo, favorisce il consolidamento del rapporto dei soggetti con il territorio e promuove nuove attività e la circuitazione degli spettacoli.</p> <p>2. La Regione e gli enti locali concorrono, nell'ambito delle proprie competenze, all'esercizio delle funzioni di programmazione, promozione, produzione e sviluppo delle attività di spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche ed educative.</p> <p>(...)</p> <p>Art. 3 (Funzioni dei Comuni)</p> <p>1. I Comuni o le loro Unioni costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), nel caso in cui le funzioni in materia di spettacolo siano esercitate in forma associata, in collaborazione con la Regione e con le modalità previste dalla presente legge e dal programma regionale di cui all'articolo 5:</p> <p>a) concorrono alla definizione dei programmi nazionali e regionali in materia di spettacolo dal vivo e alle attività di osservatorio svolte dalla Regione;</p> <p>(...)</p> <p>d) svolgono i compiti attinenti all'erogazione dei servizi teatrali, con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli, avvalendosi di proprie strutture o di strutture di soggetti privati convenzionati, o tramite associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate;</p> <p>(...)</p> <p>Art. 5 (Programma regionale)</p> <p>1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, il programma pluriennale, di norma triennale, in materia di spettacolo dal vivo. La Giunta nella predisposizione della proposta tiene conto anche delle indicazioni fornite dal Comitato scientifico di cui all'articolo 6, dal Consiglio delle Autonomie locali e dalle associazioni di categoria.</p> <p>2. Il programma pluriennale in particolare prevede:</p> <p>a) le finalità generali e le priorità tra le diverse tipologie di intervento;</p> <p>b) gli obiettivi e i criteri per la definizione delle convenzioni e degli accordi;</p> <p>c) gli indirizzi per la concessione di contributi a favore di soggetti pubblici e privati che operano nel settore dello spettacolo dal vivo;</p> <p>d) gli indirizzi per la valutazione degli interventi regionali e le modalità di attuazione degli interventi diretti di cui all'articolo 8;</p> <p>e) gli obiettivi da perseguire e gli indirizzi per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 9.</p> <p>3. La Regione, in attuazione del programma pluriennale, stabilisce le quote di fondi da destinare ad interventi ovvero a contributi regionali, come previsto agli articoli 7, 8 e 9.</p>	<p>Art. 2 (Disposizioni generali)</p> <p>Art. 3 (Funzioni dei Comuni)</p> <p>Art. 5 (Programma regionale)</p> <p>Il “programma regionale per lo spettacolo” viene approvato su base triennale dall'Assemblea Regionale su proposta della Giunta. Questo documento definisce le finalità e le priorità degli interventi, gli obiettivi e i criteri per la definizione delle convenzioni e per la concessione di contributi, le modalità di attuazione degli interventi diretti, le quote dei fondi da destinare ai diversi interventi o contributi</p> <p>La Regione si avvale del Comitato scientifico per lo spettacolo.</p> <p>I Comuni concorrono alla definizione del programma regionale e si occupano di programmazione locale</p>

1. PRINCIPI	C. Strumenti di consultazione	<p>Art. 5 (Programma regionale) 1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, il programma pluriennale, di norma triennale, in materia di spettacolo dal vivo. La Giunta nella predisposizione della proposta tiene conto anche delle indicazioni fornite dal Comitato scientifico di cui all'articolo 6, dal Consiglio delle Autonomie locali e dalle associazioni di categoria. (...)</p> <p>Art. 6 (Comitato scientifico) 1. È istituito il Comitato scientifico per lo spettacolo, composto da un massimo di cinque esperti. Il Comitato è strumento della Giunta regionale con funzioni consultive relativamente alla valutazione qualitativa dei programmi culturali dei soggetti operanti in regione e di raccordo con analoghi organismi nazionali ed internazionali. 2. La composizione, le modalità di funzionamento e i compensi del Comitato scientifico per lo spettacolo sono stabiliti dalla Giunta regionale.</p>	<p>Art. 5 (Programma regionale) Art. 6 (Comitato scientifico)</p> <p>La Giunta si avvale del Comitato scientifico per lo spettacolo per la valutazione dei programmi dei soggetti richiedenti finanziamenti. Il comitato ha funzione consultiva, e la composizione (massimo 5 componenti) e il funzionamento sono stabiliti dalla Giunta.</p> <p>Per la redazione del programma regionale, la Giunta tiene conto, oltre che delle indicazioni del Comitato Scientifico, di quelle del Consiglio delle Autonomie Locali e delle associazioni di categoria</p>
	D. Ambiti	<p>Art. 1 (Finalità) 1. La Regione riconosce lo spettacolo, aspetto fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di espressione artistica, di formazione, di promozione culturale, di aggregazione sociale e di sviluppo economico. 2. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge fissa gli obiettivi, le forme del concorso al loro perseguimento da parte dei soggetti istituzionali operanti in materia di spettacolo dal vivo e individua le tipologie di intervento in materia di attività teatrali, musicali e di danza, ...- di seguito denominate spettacolo - ponendo il pluralismo culturale e la qualità artistica a fondamento di esse. 3. La Regione orienta gli interventi in materia di spettacolo avendo riguardo in particolare alla produzione, alla circuitazione degli eventi, alla mobilità ed alla formazione del pubblico, perseguendo la più ampia partecipazione degli spettatori e un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale. A tal fine la Regione incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, enti operanti nel settore dello spettacolo ai quali la Regione partecipa e soggetti privati, tendendo alla razionalizzazione delle risorse economiche ed organizzative.</p> <p>Art. 4 (Tipologie di intervento regionale) 1. Le finalità e gli obiettivi della presente legge sono perseguiti ai sensi dell'art. 7 mediante il concorso della Regione alle spese correnti di soggetti pubblici e privati, che operano nel settore dello spettacolo di norma senza fini di lucro, relative a: a) attività di produzione e distribuzione di spettacoli, da parte di soggetti pubblici e privati con sede nella regione; b) organizzazione di festival e rassegne sul territorio emiliano-romagnolo; c) iniziative di formazione del pubblico, in particolare di quello giovanile, anche mediante progetti definiti con gli operatori del settore dello spettacolo e con le istituzioni scolastiche ed universitarie; d) iniziative volte alla promozione della ricerca, dell'attività creativa di nuovi autori e dell'espressione artistica dei giovani; e) attività di formazione degli operatori dello spettacolo, anche in collaborazione con l'Università, in base alle vigenti leggi; f) attività di promozione delle tradizioni teatrali e musicali locali; g) iniziative di promozione e informazione tese a favorire la mobilità del pubblico; (...)</p>	<p>Art. 1 (Finalità) Art. 4 (Tipologie di intervento regionale)</p> <p>La legge sostiene lo spettacolo dal vivo intervenendo in materia di attività teatrali, musicali e di danza. Dal punto di vista delle funzioni sostenute si fa riferimento a produzione e distribuzione di spettacoli, organizzazione di festival e rassegne, iniziative di formazione del pubblico, promozione della ricerca e nuovi autori, formazione degli operatori, tradizioni teatrali e musicali locali, mobilità del pubblico.</p>
2. MODALITA' DI INTERVENTO	A. Attività diretta	<p>Art. 8 (Attività dirette della Regione) 1. Oltre agli interventi indicati all'art. 7 la Regione provvede direttamente all'organizzazione di attività: (...) b) di osservatorio sulle realtà dello spettacolo, anche con la collaborazione di enti locali ed operatori dello spettacolo al fine di realizzare rilevazioni, analisi e ricerche, anche per valutare gli andamenti del settore e l'efficacia dell'intervento regionale. (...) 3. La Regione può realizzare i propri interventi diretti anche avvalendosi degli enti o delle società, operanti nel settore dello spettacolo, ai quali partecipa.</p>	<p>Art. 8 (Attività dirette della Regione)</p> <p>Tra le attività direttamente organizzate dalla Regione vi è l'Osservatorio sullo spettacolo. Altri interventi diretti possono essere effettuati delegandone la realizzazione ad enti o società partecipate dalla regione (<i>vedi campo 2.B Attività partecipate</i>).</p>
	B. Attività partecipate	<p>Art. 1 (Finalità) (...) 3. La Regione orienta gli interventi in materia di spettacolo avendo riguardo in particolare alla produzione, alla circuitazione degli eventi, alla mobilità ed alla formazione del pubblico, perseguendo la più ampia partecipazione degli spettatori e un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale. A tal fine la Regione incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, enti operanti nel settore dello spettacolo ai quali la Regione partecipa e soggetti privati, tendendo alla razionalizzazione delle risorse economiche ed organizzative.</p> <p>Art. 8 (Attività dirette della Regione) (...) 3. La Regione può realizzare i propri interventi diretti anche avvalendosi degli enti o delle società, operanti nel settore dello spettacolo, ai quali partecipa.</p>	<p>Art. 1 (Finalità) Art. 8 (Attività dirette della Regione)</p> <p>La partecipazione della regione ad enti operanti nel settore dello spettacolo è mezzo per realizzare interventi regionali. La collaborazione tra enti partecipati, soggetti pubblici e soggetti privati è incentivata allo scopo di raggiungere i fini indicati nella legge.*</p> <p>*La partecipazione ai singoli enti è regolata attraverso apposite leggi che indicano le modalità di partecipazione ai singoli enti (Es. L.R. 21 agosto 2001 n.30 "Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione Emilia-Romagna Teatro Fondazione - Teatro Stabile Pubblico Regionale", L.R 31 maggio 2002 n. 10 "Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione Nazionale della Danza"</p>

2. MODALITA' DI INTERVENTO	C. Riconoscimento	nessun riferimento	nessun riferimento
	D. Altre modalità di intervento	<p>Art. 7 (Convenzioni, accordi e contributi)</p> <p>1. La Regione, nel rispetto degli obiettivi e degli indirizzi del programma pluriennale, favorisce la realizzazione delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, aventi ad oggetto iniziative di rilievo regionale, con le modalità di cui al presente articolo.</p> <p>2. La Regione può stipulare convenzioni, di norma pluriennali, con soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie. Le convenzioni indicano:</p> <p>a) le attività e i progetti da realizzare;</p> <p>b) oneri a carico dei firmatari;</p> <p>c) l'arco temporale e le modalità di attuazione.</p> <p>3. La Regione può concludere accordi con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Gli accordi indicano:</p> <p>a) le attività e i progetti da realizzare;</p> <p>b) i soggetti attuatori;</p> <p>c) la ripartizione delle spese tra gli enti sottoscrittori;</p> <p>d) le modalità di attuazione, anche ricorrendo alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge n. 241 del 1990.</p> <p>4. La Regione può concedere contributi a favore di soggetti pubblici e privati, che operano nel settore dello spettacolo dal vivo. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi definiti dal programma triennale, approva le misure, i criteri di concessione, erogazione e revoca dei contributi e le modalità di presentazione delle domande.</p>	<p>Art. 7 (Convenzioni, accordi e contributi)</p> <p>Per realizzare interventi regionali la Regione Emilia-Romagna può stipulare convenzioni, accordi e concedere contributi a sogetti pubblici e privati. Le convenzioni, che rindicano attività da realizzare, oneri a carico dei firmatari e arco temporale e modalità di attuazione, possono essere stipulate con soggetti pubblici e privati. Gli accordi, che indicano i soggetti attuatori, ripartizione delle spese tra i sottoscrittori e le modalità di attuazione, possono essere sottoscritti con le amministrazioni pubbliche. I contributi possono essere a favore di soggetti pubblici e privati, la loro modalità di concessione è definita alla Giunta regionale in accordo con gli indirizzi definiti dal programma triennale.</p>
3. RIFERIMENTI A NORMATIVE ITALIANE E INTERNAZIONALI, FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI	A. Riferimenti alla legge istitutiva FUS e altre normative statali legate allo spettacolo	<p>Art. 3 (Funzioni dei Comuni)</p> <p>1. I Comuni o le loro Unioni costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), nel caso in cui le funzioni in materia di spettacolo siano esercitate in forma associata, in collaborazione con la Regione e con le modalità previste dalla presente legge e dal programma regionale di cui all'articolo 5:</p> <p>(...)</p> <p>i) provvedono alle funzioni amministrative previste dalla normativa nazionale relative agli spettacoli di arte varia, alle attività circensi e agli spettacoli viaggianti.</p> <p>2. Nell'ambito delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, di cui all'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337 (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante), compete ai Comuni e alle loro Unioni, costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, realizzare aree di sosta temporanee per operatori di spettacolo viaggiante, regolamentandone con propri atti l'accesso, l'utilizzo ed il concorso ai costi delle stesse.</p>	<p>Art. 3 (Funzioni dei Comuni)</p> <p>Unico riferimento a normative statali in materia di spettacolo è relativamente alle funzioni dei Comuni nel realizzare aree di sosta per operatori di spettacolo viaggiante (Legge 18 marzo 1968, n. 337 Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante)</p>
	B. Riferimenti ad altre Normative statali	<p>Art. 7 (Convenzioni, accordi e contributi)</p> <p>(...)</p> <p>2. La Regione può stipulare convenzioni, di norma pluriennali, con soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie. Le convenzioni indicano:</p> <p>(...)</p> <p>d) le modalità di attuazione, anche ricorrendo alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge n. 241 del 1990.</p> <p>(...)</p>	<p>Art. 7 (Convenzioni, accordi e contributi)</p> <p>Unico riferimento ad altre normative statali riguarda la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nel normare i rapporti tra Comuni e Regione. Rapporto che si può concretizzare attraverso gli strumenti degli accordi tra pubbliche amministrazioni (<i>vedi campi 2.D Altre Modalità di Intervento e 3.E Funzioni degli Enti Locali</i>) e della conferenza dei servizi.</p>
	C. Riferimenti a normative e accordi Europei e internazionali	nessun riferimento	nessun riferimento
	D. Riferimenti ad altre leggi regionali	<p>Art. 3 (Funzioni dei Comuni)</p> <p>1. I Comuni o le loro Unioni costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), nel caso in cui le funzioni in materia di spettacolo siano esercitate in forma associata, in collaborazione con la Regione e con le modalità previste dalla presente legge e dal programma regionale di cui all'articolo 5:</p> <p>(...)</p> <p>Art. 10 (Norme finanziarie)</p> <p>1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.</p>	<p>Art. 3 (Funzioni dei Comuni)</p> <p>Art. 10 (Norme finanziarie)</p> <p>Sono presenti riferimenti a due leggi regionali:</p> <p>- L.R. 21 dicembre 2012 n. 21 per quanto riguarda il riconoscimento delle Unioni di Comuni quali soggetti con i quali la Regione collabora</p> <p>- L.R. 6 luglio 1977, n. 31 relativamente alle risorse da dedicare annualmente nel bilancio regionale alla legge 13/99</p>

<p>3. RIFERIMENTI A NORMATIVE ITALIANE E INTERNAZIONALI, FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI</p>	<p>E. Funzione degli Enti locali</p>	<p>Art. 3 (Funzioni dei Comuni) 1. I Comuni o le loro Unioni costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), nel caso in cui le funzioni in materia di spettacolo siano esercitate in forma associata, in collaborazione con la Regione e con le modalità previste dalla presente legge e dal programma regionale di cui all'articolo 5: a) concorrono alla definizione dei programmi nazionali e regionali in materia di spettacolo dal vivo e alle attività di osservatorio svolte dalla Regione; b) promuovono l'attività di spettacolo dal vivo e la formazione del pubblico; c) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l'assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili che operano nello spettacolo dal vivo; d) svolgono i compiti attinenti all'erogazione dei servizi teatrali, con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli, avvalendosi di proprie strutture o di strutture di soggetti privati convenzionati, o tramite associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate; e) promuovono la diffusione delle attività di spettacolo dal vivo nelle scuole e nelle università, in accordo con le amministrazioni competenti; f) sostengono le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali; g) attuano interventi di realizzazione, restauro, adeguamento e qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo dal vivo, di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo; h) promuovono la cultura musicale di tipo bandistico e corale; i) provvedono alle funzioni amministrative previste dalla normativa nazionale relative agli spettacoli di arte varia, alle attività circensi e agli spettacoli viaggianti. 2. Nell'ambito delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, di cui all'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337 (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante), compete ai Comuni e alle loro Unioni, costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, realizzare aree di sosta temporanee per operatori di spettacolo viaggiante, regolamentandone con propri atti l'accesso, l'utilizzo ed il concorso ai costi delle stesse.</p>	<p>Art. 3 (Funzioni dei Comuni)</p> <p>Le funzioni che i comuni -o le loro unioni- esercitano in collaborazione con la Regione sono elencate e precisate in modo dettagliato: promozione dello spettacolo e formazione del pubblico, costituzione di soggetti che operano nello spettacolo, promozione, programmazione e distribuzione in autonomia o attraverso convenzioni o enti partecipati, diffusione dello spettacolo in scuole e università, sostegno alle attività di spettacolo locale, adeguamenti degli spazi, promozione della musica, attuazione delle funzioni amministrative previste dalla normativa nazionale per le attività circensi e di spettacoli viaggianti. Inoltre, i Comuni concorrono alla redazione dei programmi nazionali e regionali e alle attività dell'osservatorio regionale</p> <p>I Comuni o le loro Unioni partecipano, in collaborazione con la Regione in forma diretta o convenzionata e con l'assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili che operano nello spettacolo dal vivo.</p> <p>Le modalità di sostegno per le pubbliche amministrazioni e per i soggetti di natura pubblica sono trattate nello stesso articolo che regola le convenzioni e contributi a soggetti privati.</p>
<p>4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO)</p>	<p>A. Definizione, funzione e requisiti delle principali istituzioni</p>	<p>Art. 8 (Attività dirette della Regione) (...) 3. La Regione può realizzare i propri interventi diretti anche avvalendosi degli enti o delle società, operanti nel settore dello spettacolo, ai quali partecipa.</p>	<p>Art. 8 (Attività dirette della Regione)</p> <p>La partecipazione della regione ad enti operanti nel settore dello spettacolo è mezzo per realizzare interventi regionali</p>
<p>B. Obiettivi e condizioni di sostegno alle attività di produzione private e indipendenti</p>	<p>Art. 4 (Tipologie di intervento regionale) 1. Le finalità e gli obiettivi della presente legge sono perseguiti ai sensi dell'art. 7 mediante il concorso della Regione alle spese correnti di soggetti pubblici e privati, che operano nel settore dello spettacolo di norma senza fini di lucro, relative a: (...)</p> <p>Art. 7 (Convenzioni, accordi e contributi) 1. La Regione, nel rispetto degli obiettivi e degli indirizzi del programma pluriennale, favorisce la realizzazione delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, aventi ad oggetto iniziative di rilievo regionale, con le modalità di cui al presente articolo. (...) 3. La Regione può concludere accordi con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Gli accordi indicano: a) le attività e i progetti da realizzare; b) i soggetti attuatori; c) la ripartizione delle spese tra gli enti sottoscrittori; d) le modalità di attuazione, anche ricorrendo alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge n. 241 del 1990. 4. La Regione può concedere contributi a favore di soggetti pubblici e privati, che operano nel settore dello spettacolo dal vivo. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi definiti dal programma triennale, approva le misure, i criteri di concessione, erogazione e revoca dei contributi e le modalità di presentazione delle domande.</p>	<p>Art. 4 (Tipologie di intervento regionale) Art. 7 (Convenzioni, accordi e contributi)</p> <p>La Regione concorre alle spese correnti di soggetti che operano nello spettacolo tanto pubblica che privati ma "di norma senza fini di lucro". Le modalità di sostegno privilegiano la forma della convenzione pluriennale per la realizzazione di attività e progetti con realtà dotate di adeguate risorse produttive (vedi campo 2.D altre modalità di intervento). La Giunta sulla base degli indirizzi del programma triennale, approva misure, criteri e modalità di presentazione delle domande.</p>	
<p>C. Disposizioni relative ai giovani e alla ricerca</p>	<p>Art. 4 (Tipologie di intervento regionale) 1. Le finalità e gli obiettivi della presente legge sono perseguiti ai sensi dell'art. 7 mediante il concorso della Regione alle spese correnti di soggetti pubblici e privati, che operano nel settore dello spettacolo di norma senza fini di lucro, relative a: (...) c) iniziative di formazione del pubblico, in particolare di quello giovanile, anche mediante progetti definiti con gli operatori del settore dello spettacolo e con le istituzioni scolastiche ed universitarie; d) iniziative volte alla promozione della ricerca, dell'attività creativa di nuovi autori e dell'espressione artistica dei giovani; (...)</p>	<p>Art. 4 (Tipologie di intervento regionale)</p> <p>La regione concorre al finanziamento di iniziative volte alla formazione del pubblico giovanile e alla ricerca artistica, in particolar modo se espressione artistica di nuovi o giovani autori</p>	

4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO)	D. Disposizioni specifiche teatro ragazzi e giovani	nessun riferimento	nessun riferimento
	E. Disposizioni settoriali musica, danza, circo, teatro di strada	nessun riferimento	nessun riferimento
5. FESTIVAL		nessun riferimento	nessun riferimento
6. RESIDENZE AREA FUS (2014 / 2017) E EXTRA FUS		nessun riferimento	nessun riferimento
7. DISTRIBUZIONE / ESERCIZIO	A. Modalità di intervento dei Comuni e altri enti nella gestione di teatri/spazi pubblici e privati	<p>Art. 3 (Funzioni dei Comuni)</p> <p>1. I Comuni o le loro Unioni costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), nel caso in cui le funzioni in materia di spettacolo siano esercitate in forma associata, in collaborazione con la Regione e con le modalità previste dalla presente legge e dal programma regionale di cui all'articolo 5:</p> <p>(...)</p> <p>d) svolgono i compiti attinenti all'erogazione dei servizi teatrali, con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli, avvalendosi di proprie strutture o di strutture di soggetti privati convenzionati, o tramite associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate;</p> <p>(...)</p>	<p>Art. 3 (Funzioni dei Comuni)</p> <p>Fra i compiti dei comuni, particolare rilievo viene dato “all'erogazione dei servizi teatrali” con riferimento alla programmazione e distribuzione degli spettacoli, in proprie strutture o strutture di soggetti privati convenzionati, o associazioni e fondazioni costituite o partecipate. Per quanto non si usi il termine teatri comunali, si precisano quindi nel dettaglio le modalità attraverso cui possono essere gestiti.</p>
	B. Modalità di sostegno ai circuiti e altre eventuali reti	<p>Art. 3 (Funzioni dei Comuni)</p> <p>1. I Comuni o le loro Unioni costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), nel caso in cui le funzioni in materia di spettacolo siano esercitate in forma associata, in collaborazione con la Regione e con le modalità previste dalla presente legge e dal programma regionale di cui all'articolo 5:</p> <p>(...)</p> <p>d) svolgono i compiti attinenti all'erogazione dei servizi teatrali, con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli, avvalendosi di proprie strutture o di strutture di soggetti privati convenzionati, o tramite associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate;</p> <p>(...)</p>	<p>Art. 3 (Funzioni dei Comuni)</p> <p>La legge non utilizza il termine “rete” o “circuito” ma i Comuni possono attuare le proprie funzioni in materia di spettacolo anche in forma associata e in collaborazione con la Regione e fra i compiti attinenti all'erogazione dei servizi teatrali rientra la programmazione e distribuzione degli spettacoli che può essere realizzata anche avvalendosi di associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.</p>
	C. Modalità di sostegno a teatri pubblici, privati, luoghi della cultura	nessun riferimento	La legge non precisa modalità di sostegno della Regione alla gestione di esercizi teatrali se non indirettamente, nel quadro della collaborazione con i Comuni nel concorso alle spese di attività degli enti partecipato o dei privati, ma prevede contributi a restauro e adeguamenti (vedi campo <i>8.E Edilizia e adeguamenti tecnologici</i>).
8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	A. Riferimento area sociale	<p>Art. 1 (Finalità)</p> <p>1. La Regione riconosce lo spettacolo, aspetto fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di espressione artistica, di formazione, di promozione culturale, di aggregazione sociale e di sviluppo economico.</p> <p>(..)</p> <p>Art. 3 (Funzioni dei Comuni)</p> <p>1. I Comuni o le loro Unioni costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), nel caso in cui le funzioni in materia di spettacolo siano esercitate in forma associata, in collaborazione con la Regione e con le modalità previste dalla presente legge e dal programma regionale di cui all'articolo 5:</p> <p>(...)</p> <p>f) sostengono le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;</p> <p>(...)</p>	<p>Art. 1 (Finalità)</p> <p>Art. 3 (Funzioni dei Comuni)</p> <p>La regione riconosce lo spettacolo come mezzo di aggregazione sociale Viene raccomandato ai comuni di raccordare le attività di spettacolo con le politiche di natura sociale in riferimento all’impatto sulla comunità locale.</p>
	B. Formazione professionale	<p>Art 2 (Disposizioni Generali)</p> <p>(...)</p> <p>4. La Regione concorre altresì, nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs 28 agosto 1997 n. 281, a definire i requisiti della formazione degli operatori dello spettacolo.</p> <p>Art. 4 (Tipologie di intervento regionale)</p> <p>1. Le finalità e gli obiettivi della presente legge sono perseguiti ai sensi dell'art. 7 mediante il concorso della Regione alle spese correnti di soggetti pubblici e privati, che operano nel settore dello spettacolo di norma senza fini di lucro, relative a:</p> <p>(...)</p> <p>e) attività di formazione degli operatori dello spettacolo, anche in collaborazione con l'Università, in base alle vigenti leggi;</p> <p>(...)</p>	<p>Art 2 (Disposizioni Generali)</p> <p>Art. 4 (Tipologie di intervento regionale)</p> <p>La Regione definisce i requisiti (art.2) e concorre alle spese di attività di formazione (art.4) di operatori dello spettacolo con riferimento alle leggi vigenti</p>

8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	C. Riferimenti a beni culturali, turismo e ambiente	<p>Art. 2 (Disposizioni generali) (...) 2. La Regione e gli enti locali concorrono, nell'ambito delle proprie competenze, all'esercizio delle funzioni di programmazione, promozione, produzione e sviluppo delle attività di spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche ed educative. (...)</p> <p>Art. 3 (Funzioni dei Comuni) 1. I Comuni o le loro Unioni costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), nel caso in cui le funzioni in materia di spettacolo siano esercitate in forma associata, in collaborazione con la Regione e con le modalità previste dalla presente legge e dal programma regionale di cui all'articolo 5: (...) f) sostengono le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali; g) attuano interventi di realizzazione, restauro, adeguamento e qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo dal vivo, di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo; (...)</p>	<p>Art. 2 (Disposizioni generali) Art. 3 (Funzioni dei Comuni)</p> <p>Nel quadro delle “disposizioni generali”, Regione e gli enti locali concorrono all'esercizio alla promozione, produzione dello spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche e educative (unico riferimento preciso al turismo). I comuni raccordano il sostegno alle attività di spettacolo con le politiche di valorizzazione dei beni culturali.</p>
	D. Lavoro	nessun riferimento	nessun riferimento
	E. Edilizia e adeguamenti tecnologici	<p>Art. 3 (Funzioni dei Comuni) 1. I Comuni o le loro Unioni costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), nel caso in cui le funzioni in materia di spettacolo siano esercitate in forma associata, in collaborazione con la Regione e con le modalità previste dalla presente legge e dal programma regionale di cui all'articolo 5: (...) g) attuano interventi di realizzazione, restauro, adeguamento e qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo dal vivo, di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo; (...)</p> <p>Art. 4 (Tipologie di intervento regionale) (...) 2. La Regione inoltre ai sensi dell'art. 9 concede contributi per spese di investimento relative: a) alla predisposizione, al restauro, all'adeguamento e alla qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo; b) all'innovazione tecnologica, soprattutto ai fini della circuitazione degli eventi e della mobilità del pubblico; c) alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo, anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione (...)</p> <p>Art. 9 (Interventi per spese di investimento) (comma 2 sostituito da art. 7 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22) 1. La Regione concede contributi a enti locali e a soggetti pubblici e privati operanti nel settore dello spettacolo per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4. 2. I contributi di cui all'articolo 4, comma 2, possono essere concessi in conto capitale e in conto interessi in forma attualizzata. 3. In coerenza con il programma pluriennale, la Giunta Regionale stabilisce le modalità di presentazione delle domande di contributo di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4, i criteri e le priorità per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi stessi, che comunque possono essere fruiti solo da soggetti che dispongono di risorse finanziarie adeguate alla realizzazione dell'intervento proposto. I contributi vengono definiti da piani d'intervento annuali approvati dalla Giunta, in relazione alle disponibilità di bilancio.</p>	<p>Art. 3 (Funzioni dei Comuni) Art. 4 (Tipologie di intervento regionale) Art. 9 (Interventi per spese di investimento)</p> <p>Tra le funzioni dei comuni è previsto l'adeguamento strutturale di sedi ed attività dedicate allo spettacolo dal vivo Un comma fra le tipologie di intervento Regionale è dedicato ai contributi regionali per il restauro e adeguamento di sedi e attrezzature, innovazione tecnologica e valorizzazione del patrimonio storico-artistico attraverso conservazione Contributi regionali per Interventi per spese di investimento (art.9) possono essere concessi sia a soggetti pubblici che privati, i piani di intervento sono definiti annualmente in coerenza con il piano d'indirizzo triennale e sono erogati solamente ai soggetti “che dispongono di risorse finanziarie adeguate alla realizzazione dell'intervento proposto”</p>
	F. Sostegni ad attività internazionale ed europea	<p>Art. 2 (Disposizioni generali) (...) 3. La Regione promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, altre Regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione Europea. (...)</p>	<p>Art. 2 (Disposizioni generali)</p> <p>Fra le disposizioni generali, è prevista la collaborazione della Regione a progetti internazionali in particolare nell'ambito dell'Unione Europea</p>

8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	G. Forme di credito	<p>Art 4. (Tipologie di intervento regionale) (...) 3. La Regione può contribuire alla formazione del fondo rischi dei consorzi fidi di garanzia operanti nel settore dello spettacolo o di sezioni speciali riservate allo spettacolo di consorzi fidi operanti anche in altri settori economici per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese dello spettacolo, sostenendo in particolar modo l'imprenditoria giovanile. (...)</p>	<p>Art 4. (Tipologie di intervento regionale)</p> <p>La Regione può contribuire a fondi di garanzia attraverso i consorzi operanti nel settore per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese, e per sostenere in particolare l'imprenditoria giovanile.</p>
	H. Comunicazione e forme di sostegno alla domanda	<p>Art. 1 (Finalità) 1. La Regione riconosce lo spettacolo, aspetto fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di espressione artistica, di formazione, di promozione culturale, di aggregazione sociale e di sviluppo economico. 2. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge fissa gli obiettivi, le forme del concorso al loro perseguimento da parte dei soggetti istituzionali operanti in materia di spettacolo dal vivo e individua le tipologie di intervento in materia di attività teatrali, musicali e di danza, ...- di seguito denominate spettacolo - ponendo il pluralismo culturale e la qualità artistica a fondamento di esse. 3. La Regione orienta gli interventi in materia di spettacolo avendo riguardo in particolare alla produzione, alla circuitazione degli eventi, alla mobilità ed alla formazione del pubblico, perseguendo la più ampia partecipazione degli spettatori e un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale. A tal fine la Regione incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, enti operanti nel settore dello spettacolo ai quali la Regione partecipa e soggetti privati, tendendo alla razionalizzazione delle risorse economiche ed organizzative.</p>	<p>Art. 1 (Finalità)</p> <p>Fra le finalità si prevede la mobilità e la formazione del pubblico " perseguendo la più ampia partecipazione degli spettatori e un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale"</p>
	I. Tradizione e lingue locali	<p>Art 4 (Tipologie di intervento regionale) 1. Le finalità e gli obiettivi della presente legge sono perseguiti ai sensi dell'art. 7 mediante il concorso della Regione alle spese correnti di soggetti pubblici e privati, che operano nel settore dello spettacolo di norma senza fini di lucro, relative a: (...) f) attività di promozione delle tradizioni teatrali e musicali locali; (...)</p>	<p>Art 4 (Tipologie di intervento regionale)</p> <p>Si prevede il concorso della Regione alle spese di soggetti pubblici e privati, che operano nella promozione delle tradizioni teatrali e musicali locali</p>
	J. Osservatori	<p>Art. 8 (Attività dirette della Regione) 1. Oltre agli interventi indicati all'art. 7 la Regione provvede direttamente all'organizzazione di attività: (...) b) di osservatorio sulle realtà dello spettacolo, anche con la collaborazione di enti locali ed operatori dello spettacolo al fine di realizzare rilevazioni, analisi e ricerche, anche per valutare gli andamenti del settore e l'efficacia dell'intervento regionale. 2. I soggetti destinatari di finanziamenti ai sensi della presente legge sono tenuti a fornire dati e informazioni per lo svolgimento delle attività di osservatorio. La Regione è autorizzata a trattare, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, i dati raccolti nonché a comunicarli e diffonderli, anche in forma aggregata. (...)</p>	<p>Art. 8 (Attività dirette della Regione)</p> <p>Fra le attività direttamente organizzate dalla Regione c'è quella di osservatorio sulle realtà dello spettacolo, realizzata anche con la collaborazione di enti locali ed operatori dello spettacolo. Il fine ultimo è la valutazione degli andamenti del settore e l'efficacia dell'intervento regionale. I soggetti destinatari di finanziamenti sono tenuti a fornire informazioni per le attività di osservatorio.</p>
	K. Protezione proprietà intellettuale	nessun riferimento	nessun riferimento
	L. Altre forme di intervento	nessun riferimento	nessun riferimento
	9. ASPETTI TECNICI	nessun riferimento	nessun riferimento
10. RISORSE	<p>Art. 10 (Norme finanziarie) 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, in sede di approvazione della legge annuale di bilancio</p> <p><i>Art. 11 LR 6 luglio 1977 n 31 "Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia Romagna "</i> <i>Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti</i> <i>Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.</i> <i>In presenza di leggi del tipo indicato al precedente comma, le relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l'entità della spesa da eseguire.</i></p>	<p>Art. 10 (Norme finanziarie)</p> <p>Agli oneri per l'attuazione della legge si fa fronte istituendo appositi capitoli di spesa del bilancio regionale, dotati della necessaria disponibilità,</p>	